

Foglio Federale

Berna, 13 giugno 1977

Anno LX

Volume II

N° 24

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 55.— (semestrale fr. 30.50, estero fr. 73.—) con allegata la Raccolta delle leggi federali. Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Cantonale), 6500 Bellinzona
Telefono 092/25 18 71 - 25 18 72 — Ccp 65-690

77.042

2° Messaggio relativo alla partecipazione della Svizzera alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica (COST)

Dell'11 maggio 1977

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi presentiamo per approvazione un disegno di decreto federale concernente la partecipazione della Svizzera alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 11 maggio 1977

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Furgler

Il cancelliere della Confederazione,

Huber



Compendio

Il 14 settembre 1977 scade l'autorizzazione data dalle Camere del Consiglio federale il 28 aprile 1972 di concludere, nell'ambito della cooperazione europea per la ricerca scientifica e tecnica (COST), accordi con altri Stati europei e le Comunità europee.

La Svizzera ha collaborato ai lavori della COST sin dall'inizio e ha partecipato complessivamente a 10 dei 14 progetti di ricerca attuati.

Orbene, la COST si è rivelata proficua non soltanto nell'aspetto della politica della ricerca (ripartizione del lavoro in seno a una cooperazione internazionale nel campo della ricerca applicata) bensì deve essere pure considerata come un esempio delle possibilità di sviluppo delle nostre relazioni con le Comunità europee.

Il presente messaggio mira al rinnovo, per un altro quinquennio, della competenza del Consiglio federale in materia di conclusione d'accordi nel quadro della COST. Trattasi di consentire alle istituzioni svizzere di ricerca la partecipazione, come è avvenuto sinora, ai progetti della COST che rivestono interesse per il nostro Paese.

1 Parte generale

11 Punto di partenza

111 Finalità e natura della COST

La COST (Cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica) è un ente, instaurato su iniziativa delle comunità europee, nel quale sono riuniti gli Stati membri delle CE come anche l'Austria, la Spagna, la Finlandia, la Grecia, la Norvegia, il Portogallo, la Svezia, la Svizzera, la Turchia e la Jugoslavia, con la partecipazione della Commissione delle comunità europee nell'intento di una forma pragmatica di cooperazione in materia di ricerca.

La finalità della COST consiste nella collaborazione possibilmente completa fra gli interessati per quanto concerne la ricerca scientifica e tecnologica intesa a migliorare le prestazioni dei servizi pubblici e a conferire più ampio fondamento alla cooperazione industriale. Trattasi in generale di coordinare, sul piano europeo, i programmi di ricerca già esistenti o in via di elaborazione in taluni Paesi. I contatti che si instaurano tra le istituzioni di ricerca esistenti devono sfociare in una razionalizzazione che consenta di evitare investimenti cumulativi o multipli e soprattutto di conseguire una maggiore efficacia in taluni settori della ricerca.

La cooperazione tra i venti partecipanti della COST tiene conto di due principi di cui il primo consiste nella totale libertà d'opzione riguardo alla partecipazione ai diversi programmi di ricerca. Orbene, la COST non soltanto non conosce programmi obbligatori cui i partecipanti siano costretti a contribuire ma inoltre qualsiasi accordo concluso in tale ambito contiene una clausola che conferisce a ogni partecipante facoltà di aderire, entro congruo termine, mediante semplice dichiarazione unilaterale, anche se un programma d'azione è già stato adottato.

Il secondo principio di questa cooperazione è designato con il termine di *azione concertata*. Giusta tale procedimento di ripartizione del lavoro, ciascun partecipante a un'azione fornisce, secondo un programma allestito congiuntamente, talune prestazioni di ricerca finanziate da lui stesso. La gestione incombe a un comitato che si occupa parimente dello scambio dei risultati tra i partecipanti e garantisce i diritti di proprietà industriale. Il problema di un equo riflusso dei contributi finanziari ai partecipanti all'accordo non esiste in quanto i mezzi finanziari non sono ripartiti da un fondo comune. I campi della ricerca sono scelti in guisa tale da corrispondere agli interessi comuni oppure, sul piano industriale, in modo che risultino suffi-

cientemente scostati da uno sfruttamento commerciale; pure le condizioni di partecipazione alle azioni come anche quelle di disdetta dei programmi serbano una certa qual «elasticità».

112 Evoluzione della COST

L'iniziativa di istituire la COST è stata presa dai sei Stati fondatori delle comunità europee. Dopo numerosi anni di preparazione principalmente condotta a termine dal gruppo di lavoro PREST (Politica della ricerca scientifica e tecnica) costituito in seno al comitato per la politica economica a medio termine, il presidente del Consiglio delle comunità europee ha invitato il nostro Paese, il 4 novembre 1969, a partecipare all'esame di alcuni progetti di ricerca scelti. Gli Stati membri della Comunità, come lasciato intendere dal messaggio d'invito rivolto al Consiglio federale, erano d'accordo di attribuire un nuovo sviluppo e di promuovere un consolidamento della cooperazione con gli altri Stati europei. Un coordinamento della ricerca scientifica e tecnica era divenuto auspicabile per via degli straordinari progressi realizzati in alcuni Paesi non europei e in seguito agli accresciuti costi della ricerca. A fine 1969 quando tutti i governi invitati si sono dichiarati disposti a cooperare, il Consiglio delle Comunità europee ha deciso di costituire dei gruppi di specialisti per ciascuno dei sette campi della ricerca³⁾; essi sono stati incaricati di scegliere circa 20 progetti di ricerca secondo criteri di ordine tecnico, finanziario e organizzativo. Sin dagli inizi, specialisti svizzeri hanno collaborato ai lavori di questi gruppi peritali. Durante l'estate 1970 è stato istituito il «Comitato degli alti funzionari» inglobante rappresentanti di tutti i Paesi partecipanti; tale comitato è stato incaricato della direzione e del coordinamento dei lavori di questi gruppi di specialisti. Esso ha avuto mandato di vigilare sulla continuazione dei lavori, di esaminare i problemi comuni e di negoziare gli accordi che saranno ulteriormente conclusi.

Sul fondamento dei lavori preliminari e su invito del presidente del Consiglio delle comunità europee, i ministri incaricati di problemi tecnologici dei 19 Stati partecipanti alla COST si sono riuniti a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971. La Commissione delle comunità europee è stata parimente rappresentata in questa conferenza. Alla fine dell'incontro, il consigliere federale Tschudi ha firmato, in nome della Confederazione, cinque accordi per l'esecuzione dei programmi d'azione della COST nei campi dell'informatica, delle telecomunicazioni, della metallurgia e della protezione dell'ambiente; tali accordi sono stati approvati dalle Camere federali mediante decreto fe-

³⁾ Informatica, telecomunicazioni, trasporti, meteorologia, oceanografia, protezione dell'ambiente, metallurgia; successivamente si sono aggiunti l'agricoltura e la tecnologia delle derrate alimentari.

derale del 24 aprile 1972 (RU 1972 1796). Inoltre, con decreto federale del 28 aprile 1972 (RU 1972 1798) il Parlamento ci ha autorizzati a concludere altri accordi COST e ad assumere obblighi finanziari fino a concorrenza dei crediti concessi per tale scopo. Successivamente abbiamo concluso tre nuovi accordi riguardanti ciascuno un programma d'azione (cfr. n. 121).

L'istituzione del CREST (Comitato per la ricerca scientifica e tecnica) successore del PREST, comitato incaricato di determinare le finalità di una politica scientifica e tecnologica propria alle comunità europee e di sottoporre al Consiglio proposte per tale scopo, si è rivelata particolarmente importante per l'avvenire della COST. Il CREST è stato inoltre incaricato di promuovere, fra gli Stati membri, il coordinamento delle politiche nazionali nei campi menzionati e di organizzare campagne di ricerca in taluni casi singoli. Il CREST deve parimente esaminare la possibilità di garantire una stretta cooperazione con gli Stati terzi e di attuare tale cooperazione ogni qualvolta essa risulti necessaria o adeguata. Più recentemente, la comunità ha insistito reiteratamente sul fatto che la COST doveva divenire il quadro privilegiato in cui si poteva discutere e realizzare tale cooperazione. Grazie all'estensione dei compiti, la COST risulterà potenziata.

113 **Aspetto istituzionale**

I partecipanti alla Conferenza dei ministri della scienza del 1971 avevano rinunciato ad allestire un quadro istituzionale e convenzionale definitivo per la cooperazione europea in materia di ricerca scientifica e tecnologica. Per contro, essi hanno confermato nella propria funzione di istituzione permanente il *Comitato degli alti funzionari della COST* cui fanno parte i rappresentanti dei 19 Stati membri come anche della Commissione delle comunità europee; la segreteria incombe al segretariato generale del Consiglio delle comunità europee. Il *mandato* generale di tale comitato, il quale si riunisce regolarmente a Bruxelles, consiste nel negoziare accordi che servono da fondamento ai progetti di ricerca e a disciplinare i problemi comuni riguardanti la protezione dei diritti della proprietà industriale. Allorché il Comitato degli alti funzionari ha approvato la Convenzione relativa a un programma di ricerca, il progetto COST inizia non appena tal documento internazionale è stato firmato o ratificato. I progetti, che si ripartiscono generalmente su due o tre anni, sottostanno alla vigilanza di un comitato di coordinamento indipendente il quale assume la responsabilità per l'esecuzione e informa il Comitato degli alti funzionari circa la piena realizzazione di un progetto. Inoltre, l'esecuzione della maggior parte dei progetti può essere prolungata mediante decisione unanime degli Stati partecipanti.

114 Situazione giuridica

La diversità dei campi della ricerca cui si estendono i progetti COST e gli accertamenti fatti dai partecipanti in applicazione degli accordi conclusi hanno come conseguenza una situazione giuridica diversificata per i singoli progetti. Ancorché siano applicate diverse procedure giuridiche, tutte però rivestono un carattere comune: il procedimento fondato sui principi di cooperazione precedentemente esposti.

Finora sono stati generalmente conclusi accordi multilaterali imperniati sul *diritto internazionale pubblico*. Tali trattati per il nostro Paese richiedevano l'approvazione delle Camere federali, approvazione che è stata assegnata per la prima volta con il decreto federale del 24 aprile 1972 (progetti 11, 25/2, 50, 64, 68)³¹. In virtù della competenza riconosciuta dalle Camere federali al Consiglio federale, il 28 aprile 1972 è stata assegnata l'autorizzazione per concludere ulteriormente siffatti accordi (progetto 70).

Inoltre, due progetti COST sono stati avviati mediante *risoluzione della Conferenza dei ministri* del 1971; in uno dei casi, trattavasi di un compito di ricerca delegato all'OCSE (progetto COST 33); nell'altro caso trattavasi della continuazione di una cooperazione già istituita *de facto* (progetto 25/4). Onde risultasse semplificata la procedura di ratificazione, il Comitato degli alti funzionari della COST ha allestito una *dichiarazione d'intenzione comune* («memorandum of understanding»). Mediante tale dichiarazione, i partecipanti esprimono la propria volontà di fornire talune prestazioni in materia di ricerca e di scambiare i risultati senza tuttavia impegnarsi formalmente. Nel campo della protezione dei diritti della proprietà industriale, tale impegno prettamente «etico» diviene nondimeno un obbligo formale (progetti 30 e 56).

Dal momento che gli Stati terzi rappresentati nella COST hanno possibilità di aggregarsi ai programmi di ricerca delle Comunità europee (cfr. n. 112, 123) non han più a che fare con nove partecipanti singoli. Infatti, le Comunità europee, che dispongono di un programma di ricerca comunitaria, offriranno agli Stati terzi rappresentati nella COST la possibilità di *associarsi*. Occorre all'uopo vigilare affinché i partecipanti associati abbiano i medesimi diritti e doveri come gli Stati membri delle CE per quanto concerne tali progetti di ricerca.

Per le future azioni COST, oltre alle procedure giuridiche già menzionate — accordi di diritto internazionale, risoluzioni, dichiarazioni

³¹ Questi diversi progetti sono descritti nel capitolo 121.

d'intenzione comune e associazione — vi è possibilità di realizzazione di altre forme più pragmatiche di cooperazione come del resto è avvenuto per quanto concerne il reattore sperimentale di Halden (Norvegia).

12 Apprezzamento dell'attività della COST da parte della Svizzera

121 Singoli progetti

Riassumiamo brevemente i progetti in corso di realizzazione o realizzati con la partecipazione della Svizzera. In generale risulta che la cooperazione dei laboratori interessati nei singoli programmi va dal semplice scambio d'informazioni sino a programmi ben coordinati di ripartizione del lavoro e ciò secondo i programmi e l'orientamento dato dai comitati di gestione alle rispettive azioni. Il successo della cooperazione è determinato da una certa e qual equivalenza dei partecipanti sul piano tecnico e scientifico. La collaborazione in seno alla COST evidentemente non sostituisce gli sforzi di ciascun membro ma può però consolidarne l'efficacia e l'importanza. Grazie a una concentrazione orientata degli sforzi, numerosi ardui problemi possono essere risolti più rapidamente. Anzi, in taluni casi, tale concentrazione è addirittura la condizione che consente la realizzazione con possibilità di successo di importanti progetti di ricerca. Gli specialisti e i laboratori svizzeri partecipanti ai lavori di ricerca hanno collaborato molto attivamente sia all'esecuzione sia al coordinamento.

Il progetto 11 «Realizzazione di una rete informatica europea» mira a consentire lo studio empirico di complessi problemi che sorgono quando si tratta di collegare importanti centri di elaborazione dei dati posti a molta distanza gli uni dagli altri nonché di elaborare i dati tecnici per una rete permanente. Per la Svizzera partecipa con il proprio centro nodale il Centro di calcolo della Scuola politecnica federale di Zurigo in cooperazione con 11 altri partecipanti. All'uopo è opportuno segnalare che il progetto 11 può essere considerato come precursore del programma delle Comunità europee, interessante parimente la Svizzera, che consiste nell'istituire una rete informatica europea designata con il termine di Euronet.

Quattro Stati hanno partecipato all'esecuzione del progetto 25/2 «Antenne con i primi lobi secondari ridotti e massimo rapporto G/T»¹⁾. Il progetto consisteva in studi teorici intesi a migliorare la direttività delle antenne per il collegamento fra stazioni terrestri e satelliti. La finalità della ricerca è stata conseguita in quanto si sono potuti raccogliere i dati fondamentali per la costruzione di siffatte antenne; quest'ultime sono già a disposizione dei servizi interessati segnatamente dell'agenzia spaziale europea.

¹⁾ Il rapporto G/T è una misura della bontà d'una antenna direzionale.

Progetto 25/4 «Influenza dell'assorbimento dovuta a idrometeoriti per frequenze superiori a 10 giga-hertz» si prefigge lo studio delle perturbazioni dovute a influenze atmosferiche nelle telecomunicazioni mediante fasci pilotati. La conoscenza di tali influenze è importante per la pianificazione dei collegamenti senza filo nella banda delle alte frequenze studiate.

Il contributo della Svizzera all'attuazione di tale progetto, cui partecipano parimente 13 dei 19 Stati membri della COST, è fondata su misure effettuate dalle PTT nell'ambito dei propri studi nonché su lavori svolti presso la SPF di Losanna.

Una comune dichiarazione d'intenzione concernente il *progetto 30 «Aiuti elettronici per la circolazione sui grandi assi stradali»* è stata firmata a Bruxelles il 31 marzo 1977 da parte di nove Stati partecipanti. I lavori attuati in quest'ambito mirano a migliorare le comunicazioni con i conducenti di veicoli sulle autostrade di grande traffico e quindi a contribuire a un miglior sfruttamento di dette linee di traffico e migliorare i servizi prestati agli utenti nonché a diminuire il numero degli infortuni. Il progetto 30 dovrebbe agevolare la conclusione di accordi su un sistema normalizzato integrato d'aiuto elettronici per la circolazione sulle autostrade.

La realizzazione del *progetto 33 «Studi circa i bisogni di trasporto di viaggiatori tra i grandi agglomerati europei»* è stato affidato all'OCSE. A prescindere dalla realizzazione del testo finale, tutti i lavori sono stati ultimati. Lo studio di cui si tratta si prefiggeva di determinare le prospettive di sviluppo del traffico viaggiatori in Europa occidentale per via ferroviaria, stradale ed aerea. I risultati devono procurare ai 12 Paesi partecipanti le basi per le decisioni intese a risolvere i problemi che potessero sorgere entro la fine del secolo nel campo del traffico in seguito allo sviluppo economico, alla modificazione delle strutture sociali, al progresso tecnologico e altri aspetti dello sviluppo. Tale studio è il primo del genere che si estende all'insieme dell'area geografica dell'Europa occidentale. Esso esige ancora un complemento per quanto concerne il traffico delle merci.

Il *progetto 50 «Materiali per turbine a gas»* cui partecipano 11 Stati, si prefiggeva di migliorare e sviluppare ulteriormente i materiali di importanza primordiale per la potenza, il rendimento e la redditività delle turbine a gas. È opportuno sottolineare che i laboratori industriali hanno prestato ampia partecipazione ai lavori e hanno eseguito i due terzi dei 68 progetti parziali. Il fatto che la maggior parte di tali aziende siano concorrenti non ha pregiudicato la cooperazione. Il progetto 50 può essere considerato come un'azione concertata particolarmente riuscita cui periti e aziende svizzere hanno contribuito in modo determinante. I Paesi partecipanti hanno convenuto di far uso della possibilità prevista di proroga e di continuare l'azione in un

quadro limitato. I costi d'esecuzione di quest'azione in Svizzera sono stati assunti in ragione della metà dalla Confederazione e per il rimanente dalle aziende private interessate.

L'accordo concernente il *progetto 56 «Materiali per macchine elettriche sovracconduttrici»* è stato firmato il 10 giugno 1976 da parte della Svizzera e dell'Austria. Finora soltanto due Paesi partecipano in quanto gli altri che avevano partecipato ai lavori preparatori non sono più stati disposti a cooperare in seguito ai progressi già conseguiti in questo campo nell'ultimo biennio. Tuttavia vi è giusto motivo per ritenere che altri Paesi annunceranno la loro partecipazione. La sovracconduttività acquisisce importanza industriale accresciuta segnatamente per quanto concerne la costruzione di bobine magnetiche a grande intensità di campo impiegabili nei reattori a fusione. Dal canto svizzero, una comunità di lavoro dell'industria e diversi laboratori universitari collaborano a tali lavori. Il progetto di ricerca dell'industria nel quadro di tale azione è finanziato in ragione del 40 per cento dalla Confederazione.

L'esecuzione del *progetto 64b «Analisi dei microinquinanti organici nelle acque»* ha consentito di sviluppare metodi analitici adatti per determinare in modo possibilmente completo gli inquinanti organici nei campioni d'acqua. La conoscenza circa la natura e la portata di questi inquinamenti causati dall'accresciuta utilizzazione di sostanze organiche sintetiche è indispensabile per l'approvvigionamento in acqua potabile. Per la Svizzera partecipa ai lavori l'Istituto federale per la sistemazione, la depurazione e la protezione delle acque.

Il surriferito istituto si è parimente occupato del *progetto 68 «Trattamento dei fanghi di depurazione»* cui hanno partecipato 12 Paesi. Il progetto si prefiggeva la valutazione dei metodi di trattamento e di eliminazione dei fanghi di depurazione. La durata di due anni decisa nel 1975 per l'esecuzione si è rivelata troppo breve per poter giungere a risultati conclusivi. Il problema principale consiste nel sapere come eliminare i fanghi di depurazione, la cui produzione attuale raggiunge in Svizzera circa 1,5 milioni di m³ l'anno.

La convenzione concernente il *progetto 70 «Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine»* è stato firmato l'11 ottobre 1973 da parte di 16 Stati fra cui la Svizzera. La convenzione è entrata in vigore il 1^o novembre 1975 e si prefigge di sviluppare modelli matematici per le previsioni meteorologiche a medio termine (4 a 10 giorni) di preparare i dati necessari per tali previsioni e di trasmetterli ai servizi meteorologici nazionali. I lavori sono condotti in un nuovo centro costruito e finanziato comunemente dai partecipanti. Quindi non si tratta nella fattispecie di un'azione

concertata bensì di un'organizzazione internazionale su iniziativa della COST. Sino al momento della messa in esercizio del costruendo impianto, il centro situato a Reading nel Regno Unito ospita il servizio meteorologico britannico. La fase di costruzione è finanziata mediante il secondo credito d'impegno che è stato accordato.

122 Importanza sul piano della politica della ricerca

Un piccolo Paese come la Svizzera che vuol primeggiare nel campo dello sviluppo e della ricerca deve svolgere una funzione attiva nella cooperazione scientifica internazionale onde possa compensare taluni svantaggi derivantegli dal proprio limitato potenziale in materia di ricerca e sviluppo. Riguardo alla nostra cooperazione nel quadro del COST, non si tratta tanto di colmare almeno un ritardo tecnologico nei confronti degli Stati Uniti bensì di contribuire in modo fattivo allo sviluppo della cooperazione europea in materia di ricerca.

La cooperazione nel quadro della COST, che richiede mezzi finanziari modici, ha condotto a interessanti risultati. Essa si è rivelata essere uno strumento di cooperazione fruttuoso e promettente per la ricerca applicata nei diversi campi importanti sia per l'industria sia per la collettività e che considerati sè stanti non giustificerebbero l'istituzione di organizzazioni scientifiche internazionali permanenti.

I principi di cooperazione surriferiti segnatamente la partecipazione «à la carte» e l'azione concertata garantiscono il successo della auspicata cooperazione sempre che si fondi su interessi, bisogni e finalità comuni e che tutti i partecipanti possano trarne equamente profitto. Gli accertamenti fatti dagli scienziati e dagli ingegneri impegnati in questa forma di cooperazione relativamente elastica sono stati positivi. I risultati, nella misura in cui sono acquisiti, corrispondono complessivamente alle speranze poste nei progetti. In tali casi, la durata prevista del programma si è rivelata appena sufficiente per consentire il conseguimento delle finalità talché si son dovute attuare proroghe. D'altronde non va trascurato il fatto che la preparazione di un programma da parte di un gruppo internazionale di specialisti può richiedere molto tempo.

123 Aspetti riguardanti la politica d'integrazione

Se il Trattato di Roma non aveva ancora previsto una politica comune della ricerca, la base di quest'ultima è stata data con l'istituzione del CREST (cfr. n. 112). La Svizzera sinora ha concluso, nell'ambito della COST, contratti di ricerca con gli Stati membri delle Comunità europee. D'ora in poi sono

le comunità stesse che assumeranno la competenza per quanto concerne i loro membri in materia di conclusione di accordi e ciò nella misura degli sforzi che essi dedicano alla ricerca. In tale ordine d'idee, il Consiglio delle comunità europee, mediante l'istituzione del CREST, ha formalmente aperto agli Stati terzi la possibilità di un'istituzione contrattuale con la Comunità. Il fatto rivela una volta di più che il progresso della cooperazione europea dipende decisamente dal progresso realizzato all'interno della comunità stessa. Gli Stati terzi hanno quindi notevole interesse per l'esistenza di una comunità europea forte, in grado di agire, disposta a condividere i vantaggi procurati alla cooperazione interna con partecipanti specifici e simultaneamente in grado di trarre profitto dai loro contributi.

La proposta della Comunità che tende a fare della COST il quadro privilegiato per la conclusione, con la CEE come tale, di accordi di cooperazione circa progetti comunitari testimonia del metodo costruttivo caratterizzante questa reciproca collaborazione. In tal modo, anche la Svizzera avrà possibilità di partecipare, come nel passato, alla determinazione delle condizioni e delle modalità della ricerca. All'occorrenza essa dovrà però vigilare affinché gli attuali meccanismi di cooperazione della COST (che risultano dalle iniziative di tutti i partecipanti a uguali diritti) non siano soppiantati con l'associazione a programmi comunitari di ricerca. Inoltre la Svizzera vigilerà affinché la formula d'associazione, come già detto, abbia a mantenere il principio dell'uguaglianza dei diritti. In ogni caso, la collaborazione che la Svizzera presta coi partecipanti in seno alla COST evidenzia ciò che si intende per carattere evolutivo dei propri rapporti con le Comunità europee. Tale metodo pragmatico ed efficace trova inoltre giustificazione nel fatto che la realizzazione di progetto della COST procura spesso quelle attitudini tecnologiche che consentono in avvenire di procedere a normalizzazioni in diversi campi. Menzioniamo all'uopo l'esempio del progetto 30 che mira a istituire le condizioni tali da consentire un disciplinamento unificato del traffico mediante mezzi elettronici su tutte le autostrade europee. Il progetto precorre la revisione della Convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale. La nostra partecipazione a tali lavori preliminari che giungono all'armonizzazione reciproca del diritto deve consentirci di prevenire tempestivamente l'eventualità di una discriminazione di cittadini e merci svizzeri. Quindi la COST contribuisce parimente a evitare l'istituzione di ostacoli non tariffali.

124 **Opportunità di continuare la cooperazione**

Come già detto, le esperienze fatte nell'ambito della COST devono essere complessivamente considerate positive e quindi le prospettive di sviluppo grazie a tal forma di cooperazione giustificano una continuazione della partecipazione svizzera. Non vi è clausola giuridica alcuna che ci costringa a continuare con la collaborazione; tuttavia siamo del parere che i

motivi che allora ci avevano indotto a partecipare alle attività del COST non sono mutati dopo la conferenza dei ministri del 1971. Nell'interesse scientifico ed economico della Svizzera come anche sotto il profilo della politica d'integrazione, si può affermare tranquillamente che la partecipazione a questa cooperazione risulti benefica. Neppure è necessario invocare all'uopo la nostra politica di cooperazione internazionale e soprattutto europea che implica un certo qual obbligo morale di non indebolire l'ambito della COST evitandolo.

Attualmente diversi progetti sono in preparazione presso la COST. La Svizzera si interessa ai seguenti:

Un progetto che ha per oggetto lo studio dei *sistemi di comunicazione mediante fibre ottiche*. Nell'applicazione futura alle reti di telecomunicazione su lunghe distanze, le fibre ottiche presentano due vantaggi: da un canto una più grande capacità di comunicare informazioni e d'altro canto la possibilità di sostituire al rame il vetro.

Un altro progetto concerne la *tecnologia alimentare*. Trattasi di studi riguardanti le proprietà fisiche delle derrate alimentari; tali studi devono principalmente servire all'industria dell'alimentazione; quest'ultima evolve attualmente passando da una concezione empirica a una concezione scientifica del trattamento delle derrate alimentari. Un secondo gruppo di problemi attinenti a questo campo è quello riguardante le trasformazioni qualitative subite dalle derrate alimentari durante il trattamento o la vendita come anche riguardanti il modo in cui tali trasformazioni sono accettate dal consumatore. Infine, il progetto mira parimente a migliorare le proprietà nutritive delle derrate alimentari, finalità strettamente vincolata ai beni esposti. A tali progetti se ne aggiungono diversi altri che concernono il campo della *ricerca agricola*.

Per il rimanente, le comunità europee prevedono, nel quadro del loro programma di ricerche sull'ambiente, di proporre la continuazione dei programmi riguardanti «*l'analisi dei microinquinanti organici delle acque*» (progetto 64b) e il «*trattamento dei fanghi di depurazione*» (progetto 68). Secondo la Commissione delle CE, tali progetti devono essere eseguiti, per la prima volta, secondo il principio dell'associazione di Stati terzi ai programmi della comunità (cfr. n. 114). All'uopo, l'Istituto federale per la sistemazione, la depurazione e la protezione delle acque esegue un programma ridotto di raccordo in questi due campi.

13 **Disciplinamento vigente**

Il decreto federale del 28 aprile 1972 (RU 1972 1798) vigente ci autorizza a concludere, nel quadro della cooperazione europea nei campi della ricerca scientifica e tecnica, accordi con altri Stati europei e le comunità europee e assumere impegni finanziari fino a concorrenza dei crediti accordati. Tale delegazione di competenza, limitata a una durata di 5 anni, è entrata in vigore il 15 settembre 1972 e scadrà il 14 settembre 1977.

2 **Parte speciale**

21 **Il decreto federale proposto**

Per ragioni attinenti alla tecnica legislativa, abbiamo rinunciato a proporre la proroga del decreto federale del 28 aprile 1972. Il nuovo tenore non contiene tuttavia modificazioni riguardo alla materia eccettuata la restrizione arrecata all'articolo 1 capoverso 2 in materia di competenza del Consiglio federale onde possa essere tenuto conto del nuovo regime di referendum in materia di trattati internazionali. La competenza proposta si limita come sinora alla cooperazione con gli Stati dell'Europa occidentale menzionati e con le Comunità europee. Ben inteso, le procedure di ratificazione normali sono riservate per quanto concerne eventuali trattati che cadessero sotto l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

L'autorizzazione di concludere trattati sancisce una norma di diritto giusta l'articolo 5 della legge sui rapporti tra i consigli (cfr. ad es. FF 1970 II 1272 al capitolo IV). Pertanto occorre un decreto federale d'obbligatorietà generale sottoposto al referendum facoltativo.

22 **Durata dell'autorizzazione proposta**

Riteniamo giustificato di accordare una nuova autorizzazione di concludere accordi con i partecipanti della COST per il prossimo quinquennio in quanto la COST si è rivelata essere un organismo utile in materia di cooperazione europea nel campo della ricerca. Inoltre, il periodo di un quinquennio sembra essere di durata equa per l'esame di decisioni importanti in materia di politica della ricerca.

23 Controllo parlamentare

Evidentemente non può essere fatto uso illimitato dell'autorizzazione proposta poiché da un canto bisogna attenersi a un credito di pagamento annualmente oggetto di una nuova decisione parlamentare e d'altro canto, mediante i crediti d'impegno che sono stabiliti in merito all'articolo 1 del presente disegno di decreto (crediti d'impegno proposti all'atto della presentazione del bilancio), le Camere federali potranno esercitare un'influenza sull'importanza delle attività da noi compiute nel quadro della COST.

Infine, un capitolo speciale del rapporto di politica esterna, come è sempre avvenuto, fornisce rendiconto alle Camere federali, semestralmente, sui problemi concernenti la COST.

24 Aspetti concernenti l'organizzazione

L'alta vigilanza sull'esecuzione dei progetti oggetti di una decisione incombe congiuntamente all'Ufficio della scienza e della ricerca e all'Ufficio dell'integrazione del Dipartimento politico federale e del Dipartimento federale dell'economia pubblica.

Se, nella fase iniziale della COST, l'istituzione di precedenti figurava in primo piano per l'attuazione di una nuova forma di cooperazione europea, ora lo sforzo principale verte sull'esecuzione dei programmi avviati. Per tal fatto, l'Ufficio della scienza e della ricerca, contrariamente al disciplinamento descritto nel primo messaggio COST del 10 gennaio 1972, non soltanto è competente circa la valutazione scientifica dei progetti, l'organizzazione e la vigilanza all'interno del Paese come anche la delegazione dei gruppi scientifici bensì gli spetta parimente, a contare dal 1975, il compito di negoziare e concludere i contratti con i laboratori svizzeri di ricerca nonché di esercitare la vigilanza su di essi. Per contro, è l'Ufficio dell'integrazione che si occupa degli affari COST riguardo all'aspetto diplomatico e giuridico come anche sul piano della politica d'integrazione e del diritto internazionale, principalmente in materia di negoziati per i pertinenti accordi internazionali.

3 Conseguenze finanziarie e effetti sull'effettivo del personale

31 Conseguenze finanziarie

A contare dal 1971 fino alla fine del 1976 sono stati devoluti ad azioni della COST 6,948 milioni di franchi. I costi di ciascun progetto sono recati alla tavola 1. Va tenuto conto del fatto che le spese effettivamente attuate non sempre sono state integralmente finanziate mediante crediti COST. Talvolta le istituzioni partecipanti all'esecuzione dei progetti hanno fornito, come già detto, contributi finanziari sostanziali. I tre crediti d'impegno sinora concessi alla COST costituiscono il fondamento dei contributi federali. Considerato che tali crediti saranno sufficienti per l'esecuzione di alcuni nuovi progetti, come lo rivela la tavola II, non appare necessario attualmente di chiedere un nuovo credito mediante il presente messaggio. Tuttavia tale richiesta sarà presentata opportunamente tenuto conto dello stato di preparazione degli altri progetti, nel quadro del bilancio probabilmente nel 1979 o nel 1980.

Spese annue di 3 milioni di franchi sono previste per il 1978 e 1979 nel piano finanziario del 1977. La partecipazione ad altri progetti dovrà essere prevista in modo che le spese annuali rimangano contenute entro questi limiti.

È opportuno osservare che i fondi del credito COST sono per la maggior parte impiegati in Svizzera.

Tavola 1

Spese COST per le diverse azioni dal 1971 al 1976

N.	Azione COST	Mio fr.
11	Rete informatica europea	2,419
25/2	Antenne	0,220
25/4	Assorbimento di onde hertziane da parte di idrometeoriti	0,057
30	Assistenza elettronica alla circolazione sulle grandi arterie stradali	0,227
33	Studio circa il fabbisogno di trasporto viaggiatori tra agglomerazioni europee	0,131
50	Materiale per turbine a gas	2,247
56	Materiali sovracconduttori	0,008

N.	Azione COST	Mio fr.
64b	Microinquinanti dell'acqua	0,917
68	Trattamento fanghi di depurazione	0,289
70	Centro europeo di meteorologia	0,305
	Contributo al segretariato COST della Commissione delle CE	0,091
	Diversi	0,037
	Totale	6,948

Tavola 2

**Riassunto riguardante i crediti d'impegno della COST in milioni di franchi
al 31 dicembre 1976**

	Credito	Uscite fino al 31.12.76	Saldo
1. Credito d'impegno (vincolato alle azioni 11, 25/2, 50, 64b, 68, contributi per il segreta- riato, diversi)	9,000	6,218	2,782
2. Credito d'impegno (vincolato all'azione 70)	5,000	0,306	4,694
3. Credito d'impegno (vincolato alle azioni 25/4, 30, 33 e 56 nuove azioni)	4,500	0,425	4,075

32 Ripercussioni sull'effettivo del personale

Il decreto federale proposto non provoca alcun aumento del personale dell'amministrazione federale.

4 **Costituzionalità**

Gli articoli 8 e 85 numero 5 della Costituzione federale servono da fondamento legale al decreto federale proposto. L'articolo 8 definisce la competenza della Confederazione per la conclusione di trattati e l'articolo 85 numero 5 disciplina i diritti di partecipazione dell'Assemblea federale; in virtù di questa disposizione, i trattati con Stati esteri rientrano in quegli affari di competenza delle Camere federali. Quindi è accertata la costituzionalità del decreto proposto.

(Disegno)

**Decreto federale
sulla partecipazione della Svizzera
alla Cooperazione europea nel campo della ricerca
scientifica e tecnica (COST)**

. (Del 1977)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 8 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 maggio 1977¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a concludere, nell'ambito della Cooperazione europea concernente la ricerca scientifica e tecnica, accordi con altri Stati europei e le Comunità europee come anche ad assumere impegni finanziari fino a concorrenza dei crediti accordati.

² L'autorizzazione non si estende ai trattati internazionali menzionati all'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione federale.

Art. 2

¹ Il presente decreto è d'obbligatorietà generale e sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale stabilisce l'entrata in vigore del presente decreto la cui validità è di cinque anni.

¹⁾ FF 1977 II 605